

21/06 /2018 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assenti: Consigliere Dott. Luca Longo, Consigliere Dott.ssa Valeria La Via

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 24/05/2018;
2. Cancellazioni dall'Albo;
3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

4. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

5. Procedimento disciplinare R. G. / B. C. - B. S. - C. A. G. - M. M. C. - M. M. - S. S. (ore 21:00)

6. Casi di deontologia:

a) S. I. L. / D. S. - P. V.

b) G. S. / G. N.

c) B. F. / O. C. R.

d) B. A. / G. L. F.

e) E.C. / P.P.

f) R. V. M. / S. L. - D. D.L.

g) M. G. / P. G.

h) P. C. / O. F. V. G.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50.

In apertura il Presidente propone l'aggiunta di due punti in OdG, specificatamente un punto **"Comunicazioni e aggiornamenti su coordinazione genitoriale"** e un punto **"Modifica alla Delibera-quadro sui compensi"**.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva la proposta.

Si passa al punto 1: Comunicazioni e aggiornamenti su coordinazione genitoriale;

Il Presidente dott. Bettiga ricorda di aver affidato l'incarico di traduzione delle linee guida internazionali sulla coordinazione genitoriale alla dott.ssa Piccinelli e al

Consigliere dott.ssa La Via. Aggiunge che l'Ordine degli avvocati e quello degli assistenti sociali hanno proposto la firma di un protocollo sul tema per creare tre momenti di formazione, in cui l'Ordine degli Psicologi della Lombardia metterà a disposizione la Casa della psicologia per svolgere i corsi e gli altri Ordini pagheranno i docenti coinvolti.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul fatto che non è chiaro se la coordinazione genitoriale rappresenti un atto riservato e tipico dello psicologo oppure se richieda un altro tipo di competenze.

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, per quanto concerne la coordinazione genitoriale, non esiste una specificità per gli psicologi, infatti vengono incaricati assistenti sociali, avvocati e psicologi. Afferma che domani, 22 giugno 2018, in Consiglio Nazionale verrà approvato il documento riguardante la nuova indicazione sulle esenzioni IVA delle prestazioni professionali: tra quelle esenti IVA sono incluse la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale. Ritiene che questo porti a una riflessione legata alla rivendicazione di attività che riguardano lo specifico degli atti all'interno del processo di coordinazione, alcuni dei quali dovrebbero essere riservati solo allo psicologo. Specifica che la posizione sostenuta dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia è che la coordinazione genitoriale dovrebbe essere preferenzialmente affidata agli psicologi, ma afferma che la questione è resa difficile dalle diverse posizioni prese dai vari Ordini professionali.

Si passa al punto 2: Modifica alla Delibera-quadro sui compensi;

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver apportato una modifica alla delibera-

quadro sui compensi per introdurre la possibilità di pagare referenti e relatori.

Spiega che tale cambiamento, riguardante i compensi dei professionisti che partecipano agli eventi dei Referenti territoriali, consiste nel predisporre un gettone standard, oltre alla modalità già presente nella precedente delibera (il pagamento orario pari a 30 euro), per cercare di uniformare i diversi pagamenti e non doversi trovare a negoziare sul prezzo con i colleghi.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 167/18)**

Si passa al punto 3 (ex punto 1 dell'ODG): Approvazione verbali del 24/05/2018;

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute segnalazioni.

Il verbale viene approvato con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Si passa al punto 4 (ex punto 2 dell'ODG): Cancellazioni dall'Albo;

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di volontaria cancellazione dei dottori:

359 Rosa Paola

1356 Paltrinieri Elena

1818 Cominacini Chiara

2080 Benaglia Mario

13753 Alvarez Graciela Beatriz

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,



Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 168/18)**



Si passa al punto 5 (ex punto 3 dell'ODG): Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

Il Presidente dott. Bettiga riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 169/18)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Si passa al punto 6 (ex punto 4 dell'ODG): Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Presidente dott. Bettiga chiede di inserire in delibera due incarichi: uno senza compenso alla dott.ssa Ligorio per un evento dei Referenti territoriali di Monza (fornisce il curriculum vitae) e un altro alla dott.ssa Colombo come discussant per una presentazione libri, in quanto il precedente discussant è stato tolto poiché coinvolto in attività di counseling "non ben determinate e particolari".

Riporta una serie di spese: istituto ANEB, UNIPOL SAI, polizza infortuni e assicurazioni impianti. Per quanto riguarda i Referenti territoriali, elenca i seguenti incarichi: Muscionico, Bettiga e Ligorio (Monza); Pasotti (Pavia); Pasotti, Kohler (Bergamo); Ciardi (Brescia); Sassi (Mantova). Per quanto concerne Partnership ed eventi, riporta altri incarichi: Farina (YOUNG: orienta il tuo futuro); Colombo (presentazione libri). Prosegue con la lettura: Consigliera Bertani, Miglioretti, Confalonieri, Pirovano, Ruggiero, Pellizzer, Calvi, Scaduto, De Rui, Rangone. Riporta degli incarichi affidati per i tre eventi riguardanti l'ambito dei diritti: Maisano, Consigliere Pasotti, Spadin, Trilloca .

Chiede di modificare gli incarichi della delibera relativi al ruolo degli psicologi nelle ATS, perché i colleghi hanno rinunciato ai compensi che erano stati previsti.

Domanda di stanziare un fondo per la stampa dei materiali da portare a un evento, al Kids Festival del 30/09/2018 all'interno del progetto "La Psicologia per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza", al quale l'Ordine degli Psicologi della Lombardia parteciperà.

Chiede di approvare la continuità del servizio di monitoraggio delle opportunità di lavoro per il servizio Excursus: ricorda che il precedente anno è stata fatta una gara, quindi non si tratta di quella fattispecie di incarichi per i quali si rende necessaria la rotazione.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 170/18)**

Si passa al punto 7 (ex punto 5 dell'ODG): Procedimento disciplinare R. G. / B. C.

- B. S. - C. A. G. - M. M. C. - M. M. - S. S. (ore 21:00)

Il Consiglio esamina la richiesta dell'Avv. Pillon di rinviare l'udienza odierna e di fissarne un'altra in una giornata diversa dal giovedì; entrambe le richieste vengono motivate da impegni istituzionali a Roma dell'Avv. Pillon.

Il Consiglio ritiene di poter accogliere, in via del tutto eccezionale e stante i motivi presentati, entrambe le richieste, anche al fine di tutelare la serenità dell'iscritto, il quale ha un obiettivo interesse difensivo a chiedere di continuare ad essere assistito dal medesimo legale che lo segue fin dall'inizio del presente procedimento.

La delibera di rinvio udienza dibattimentale viene approvata all'unanimità dei



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 171/18)

La convocazione è fissata per il giorno 17/09/2018 alle ore 21:00

Si passa al punto 8 (ex punto 6 dell'ODG): Casi di deontologia

a) S. I. L. / D. S. - P. V.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 17.5.2017 l'esponente lamenta l'operato dell'iscritta nel corso dell'ascolto di due minori (11 e 6 anni) in fase di indagine preliminare (procedimento penale aperto a carico del padre) in relazione agli aspetti di seguito elencati.

1. «... In assenza della madre.... senza l'autorizzazione del padre...»
2. «Secondo la Carta di Noto le domande dovrebbero solo essere poste dallo psicologo e non direttamente dagli Agenti»
3. «... la psicologa non ha dato alcun apporto nel concordare le domande né vi si è opposta allorchè esse risultavano incomprensibili»
4. «... o allorchè il bambino aveva già risposto» L'esponente critica le domande poste più volte dalla psicologa
5. «... le Agenti erano molto più guardinghe e rispettose verso il bambino più grande...». L'esponente fa una valutazione delle modalità di procedere delle P.A.
6. «... il tutto per dimostrare una tesi assurda, ossia che il padre sarebbe un uomo abietto e pedofilo!»
7. «... le agenti agivano insensatamente a mero e strenuo supporto delle fantasticherie dell'adolescente... palesemente borderline...la psicologa non si



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ravedeva dei gravi disturbi del ragazzo...disturbi subito balzati all'occhio dell'avv.

»:

8. «...La registrazione mostra la stanchezza ed il disagio del minore...le domande si prefiggevano di supportare la risibile ipotesi accusatoria smenita da tutte le risultanze...»

9. «Contestazione delle domande poste al minore»

10. «Discrepanza tra le affermazioni sulle competenze del minore»

Chiarimenti

L'iscritta, in data 14.7.2017 invia i chiarimenti: il suo intervento ha riguardato la nomina come ausiliario del Pubblico Ministero, trattandosi dell'ascolto di due minori, in fase di indagine preliminare, da parte dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria su delega del PM. L'iscritta riprende i punti dell'esposto.

Rispetto al punto 1: «In assenza della madre... senza l'autorizzazione del padre...».

L'iscritta afferma che alla madre, oltretutto denunciante, non è stato consentito di accedere alla stanza del colloquio su disposizione e valutazione della Polizia giudiziaria (esigenze investigative che la scrivente non è tenuta a sapere): l'ipotesi accusatoria è un reato di natura intra-familiare. Il padre, risultando indagato, non poteva e non doveva conoscere gli atti contenuti del fascicolo processuale.

In relazione al punto 2: «...Secondo la Carta di Noto le domande dovrebbero solo essere poste dallo psicologo e non direttamente dagli Agenti...» l'iscritta precisa: «Le domande vengono poste dagli agenti di Polizia Giudiziaria proprio perché, in presenza di pubblici ufficiali incaricati dal P.M. di intervenire, lo psicologo è un decodificatore/mediatore di linguaggio a sostegno del minore. L'iscritta precisa: «La Carta di Noto, che pur seguo nella mia consueta pratica professionale, è di fatto una



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

linea guida, sebbene in alcune sentenze di Cassazione viene menzionata. In ogni caso prevale il Codice Penale su qualsiasi linea guida. Mi preme altresì sottolineare che, così come previsto e avvenuto in tutte le altre attività di audizione di minore svolte in precedenza, prima di iniziare ogni colloquio mi assicuro di preparare il minore all'audizione stessa, spiegando agli attori presenti all'interno del setting il colloquio. Anche nel caso in esame, come consuetudine, è stata spiegata prima al bambino non solo la procedura a cui sarebbe stato sottoposto, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, ma gli è stato lasciato ampio spazio per qualsiasi esigenza di comprensione, riformulazione, o per assolvere ai propri bisogni fisiologici (andare in bagno, fame, sete, ecc.). Pertanto, sostengo fermamente di essermi attenuta al meglio alla procedura prevista dalla letteratura in merito, in particolare a quanto sostenuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 (art.12 e 13) e della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di Strasburgo del gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, non citate dagli avvocati».

In relazione al punto 3: «... la psicologa non ha dato alcun apporto nel concordare le domande né vi si è opposta allorchè esse risultavano incomprensibili...». L'iscritta afferma: «Tale affermazione è frutto di una valutazione soggettiva da parte degli avvocati che ancora una volta tentano di sostituirsi al mio ruolo professionale di psicologa. Pur avendo collaborato molte altre volte con gli Agenti di Polizia Giudiziaria citati nell'esposto, sono intervenuta a riformulare alcune domande solo laddove ravvisata una difficoltà del minore di comprendere quanto richiesto. Le domande, contrariamente a quanto affermato dagli avvocati e al contrario sostenuto dalla letteratura, non possono essere mai concordate a priori, perché ogni colloquio è a sé. È estremamente alto il numero delle variabili che possono confluire nel setting



del colloquio. Esistono certamente delle linee guida circa le buone prassi per arrivare alla rivelazione da parte del minore vittima di abuso sessuale e/o maltrattamento senza determinarne una traumatizzazione secondaria; pertanto, se mi fossi accorta di una specifica difficoltà del minore sarei prontamente intervenuta. A mio avviso, il bambino risultava essere ben orientato nello spazio e nel tempo, capace di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione più ampia, in relazione ovviamente alla sua età ed alle sue emozioni ed alla natura dei suoi rapporti familiari. Nel rispetto del compito dei legali, non sta alla scrivente sostenere elementi di prova e/o di veridicità del contenuto del colloquio che, come ovvio, è di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria».

Per quel che concerne il punto 4: «...o allorchè il bambino aveva già risposto» l'iscritta precisa: «Senza voler entrare troppo nel merito, in letteratura si parla di "domande di validazione" per indicare quelle domande che possono e devono essere ripetute per valutare la concordanza di quanto espresso precedentemente dal minore e verificare la coerenza del racconto dello stesso; stessa valenza ha la segnalazione di alcune parole dette dal bambino che ha lo scopo di non lasciare spazio a fraintendimenti o interpretazioni».

In riferimento al punto 5: "...le Agenti erano molto più guardinghe e rispettose verso il bambino più grande..." l'iscritta spiega: «Pur non essendo di mia competenza sostenere l'operato degli Agenti di P.G. e questa non risulti essere la sede opportuna per muovere tale considerazione, quanto scritto dagli avvocati fa emergere una valutazione del tutto soggettiva del caso, guidata da congetture e percezioni personali».

Per quel che concerne il punto 6: «...il tutto per dimostrare una tesi assurda, ossia che il padre sarebbe un uomo abietto e pedofilo!.... Il Difensore si è adoperato sin



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

da Ottobre del 2016 con atti e richieste perché il P.M. svolgesse indagini sull'adolescente che accusa il Sig. P., risultando però inerte il P.M. e la Polizia Locale delegata...», l'iscritta evidenzia: «Si sottolinea, come già detto, che nella fase di indagini preliminari vige la segretezza degli atti, per cui il P.M. poteva anche rispondere negativamente alla richiesta di visionare prima quanto in capo all'assistito. Inoltre, aggiungo che sono solo gli avvocati ad introdurre il termine "pedofilo" del quale, tuttavia, non vi è traccia in nessuna altra circostanza a carico della scrivente o della P.G., fermo restando che il reato di pedofilia non è previsto dal codice penale (il legislatore parla di violenza sessuale e non di pedofilia che rientra, invece, in altra valutazione DSM V) e che, in ogni caso, non compete a me il compito di accertare la verità sotto il profilo giudiziario. Avendo fatto molte audizioni e lavorando in modo quasi esclusivo con bambini e adolescenti da dieci anni, quella mossa nei miei confronti, tra l'altro per la prima volta, sembra proprio una segnalazione, come detto, strumentale a difesa del proprio assistito, finalizzata a screditare tutti gli operatori incaricati dal P.M. di procedere in fase di indagini preliminari ed il P.M. stesso (definiti "inerti")».

In riferimento al punto 7: «...le agenti agivano insensatamente a mero e strenuo supporto delle fantasticherie dell'adolescente....palesamente borderline...la psicologa non si ravvedeva dei gravi disturbi del ragazzo...disturbi subito balzati all'occhio dell'avv. D...» l'iscritta risponde affermando: «Secondo il codice penale l'autorità giudiziaria ha l'obbligo, non facoltà, di procedere alle indagini preliminari, su input del Pubblico Ministero, in caso di segnalazione di maltrattamento o abuso sessuale a carico di minore, anche se trattasi di "fantasticherie". Come suddetto, il compito dello psicologo in questa fase, e quindi il mio nello specifico, non è di accertare la veridicità dei fatti (cosa che compete al Magistrato) ma di garantire



l'assistenza psicologica ed affettiva del minore in colloquio. Vale lo stesso per i casi in cui si ravvisasse un disturbo di personalità, quale quello borderline citato e riconosciuto dall'avvocato poiché la presenza di un disturbo di personalità non si configura di per sé come elemento di esclusione della capacità di rendere testimonianza (ribadisco, quesito peraltro non di mia competenza). Ancora una volta l'avvocato D. cerca di sostituirsi nel mio lavoro.»

Per quel che concerne il punto 8: «...La registrazione mostra la stanchezza ed il disagio del minore...le domande si prefiggevano di supportare la risibile ipotesi accusatoria smentita da tutte le risultanze...», l'iscripta specifica: «Laddove ravvisata la volontà o il bisogno di interrompere il minore nel racconto, di concerto con le operatrici di P.G., è stato possibile concedere ampia possibilità di movimento al bambino o di rispondere positivamente alle sue richieste. Tuttavia il bambino ha iniziato a manifestare qualche piccolo segno di agitazione motoria dal momento della rivelazione in poi, segni quindi congruenti con lo stato emotivo di quel momento ma a mio avviso non tali da escludere la sua capacità di sostenere ancora il colloquio; se mi fossi accorta di criticità in tal senso, come è avvenuto ad esempio in altri casi di colloqui con minori, sarei intervenuta prontamente».

Per quel che concerne la contestazione delle domande poste al minore, l'iscripta afferma che: «Gli avvocati, in forma a mio avviso di attacco gratuito volto a sostenere la propria ipotesi ma anche estremamente giudicante nei miei confronti sul piano personale ("ma ce la fai?"; "ma chissene"; "non comprende la lingua italiana"; "la psicologa era sveglia?", ecc.), sostengono che il bambino non volesse scrivere quanto non riuscisse a verbalizzare, ritenendo quindi inutile ciò che la letteratura, al contrario, sostiene come aiuto alla verbalizzazione del minore: le buone prassi per lo psicologo in ambito forense in colloquio con un minore, prevedono l'uso di una



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

serie di strategie alternative e ausiliarie di facilitazione quali la scrittura, il disegno o il gioco. Non sostenere il minore in quel momento nell'emergere di quel racconto avrebbe potuto, al contrario, creare una traumatizzazione. Io invece sostengo di aver accompagnato il bambino in questo colloquio al meglio, preparandolo al massimo e seguendo procedure e tecniche proprie della prassi indicata dalla letteratura scientifica accreditata».

Per quel che riguarda la «Discrepanza tra le affermazioni sulle competenze del minore», l'iscritta scrive: «Nelle affermazioni degli avvocati D. e P., emerge, a mio avviso, una netta discrepanza e contraddizione circa le competenze possedute dal minore, ritenuto prima incapace di comprendere dinamiche familiari, giochi di lotta o di poter spiegare, secondo propri linguaggi e modalità, quanto accaduto, poi, poco dopo, capace di riconoscere nelle parole degli agenti l'intenzione di manipolarlo volutamente, come si evince da questa frase: "... il bambino cerca di opporsi con dei "NO", peraltro, avendo sempre il sentore voler essere manipolato».

L'iscritta si domanda se gli avvocati nei suoi confronti, abbiano agito nel reale rispetto dei reciproci ruoli professionali nel momento in cui, per la sola finalità di difendere il proprio assistito, e quindi per meri fini strumentali, siano disposti a denigrare gravemente in un atto ufficiale un altro professionista, non curanti delle gravi conseguenze che ciò potrebbe provocargli, attraverso anche giudizi squalificanti e vessatori per i quali si riserva di procedere contro i suddetti avvocati presso le opportune sedi.

Commissione Deontologica

La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti esaustivi e convincenti ritiene che non emergano elementi di rilievo disciplinare e propone l'archiviazione.



Camera di Consiglio



I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso S. I. L. / D. S. - P. V. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 172/18**)

b) G. S. / G. N.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 2.5.2017 l'esponente lamenta l'operato dell'iscritto in riferimento a una CTU. In particolare l'iscritto era incaricato di redigere una relazione sulle capacità genitoriali in una causa di separazione, avvenuta dopo continui e ripetuti episodi di violenza perpetrati dal marito nei confronti della moglie e dei figli e di esprimersi in merito alle modalità di affidamento, collocamento e visita dei minori. L'esponente cita alcuni articoli del CD corredandoli di molteplici esempi.

Per quel che concerne l'Art.3 l'esponente precisa che l'iscritto «in qualità di CTU mi chiese di far riprendere le visite padre-figli nella mia casa imponendo ai miei genitori, residenti con me per darmi aiuto, di uscire di casa poichè infastidivano il mio ex marito. Non fu nemmeno preso in considerazione uno spazio protetto e mi sentii costretta ad accettare, seppur violentata nel mio intimo, poiché il Dott. G. era incaricato di redigere una relazione sulla mia capacità genitoriale. Trovo questa

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

imposizione un abuso che non credo gli competesse. Ritengo, infatti, sia questo un ruolo di mediazione non consentito al CTU stesso che ha solo un ruolo di valutazione.».



L'esponente ritiene che «la perizia, ... non sia equilibrata nella sua esposizione sintattica e logica... nella prima parte viene omessa quasi sempre la mia versione dei fatti, come se io non l'avessi fornita». Viene allegata anche la CTP.

L'esponente evidenzia che l'iscritto «si opponesse addirittura di prendere nota dell'esistenza del procedimento penale». Inoltre sottolinea «la difformità secondo la quale viene presentata la storia delle due famiglie d'origine» e uno sbilanciamento di informazioni favorevoli al marito e alla sua famiglia rispetto all'esponente e alla famiglia della signora.

L'esponente si domanda se l'iscritto riporti un suo attuale stato depressivo correlandolo a una situazione passata «in tempi in cui lui non era presente? Più procede il discorso più le impressioni individuali del dottore divengono fatti e prove senza che esse lo siano effettivamente e senza che, soprattutto, venga presa in analisi anche solo un'altra possibile ipotesi sull'andamento della storia. Sembra che queste affermazioni, peraltro mai verificate ma date per certe anche se portate da una parte sola (l'ex marito), concorrono a definire un quadro di maggiore simpatia per l'ex marito che viene vissuto come colui che subisce le conseguenze di una moglie "gravemente depressa" da sempre».

L'iscritto riporta una serie di informazioni relative all'assunzione di farmaci da parte dell'esponente mai verificate dallo stesso. Inoltre «altri fatti di violenza non vengono evidenziati, vengono minimizzati con un lessico ed aggettivi che cercano di normalizzare l'accaduto ponendo così, in essere un atteggiamento, da parte del CTU, contrario all'art. 4 del Codice Deontologico "[...] astenendosi dall'imporre il suo

sistema di valori; non opera discriminazioni". ... Con queste virgolettature, minimizzazioni ed omissioni, forse, il dott. G. esprime un proprio personale giudizio in merito a questioni comprovate a livello penale ed anche a livello psicologico».



L'esponente prosegue con una serie di esempi nei quali, a suo parere, il CTU avrebbe arbitrariamente interpretato alcuni episodi/informazioni in base al proprio sistema di valori.

L'esponente richiama l' Art. 7 sostenendo che l'iscritto «non abbia valutato attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte, espone all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati». A suo parere l'iscritto «non esplicita mai la limitatezza di quanto osserva o la possibile presenza di altro». L'esponente ipotizza che l'iscritto non abbia letto la documentazione agli atti.

L'esponente in riferimento all' Art. 5 («Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione ed aggiornamento professionale») afferma che l'iscritto «non mostra mai di conoscere il tema della violenza psicologica (e fisica)». «Fa compilare a me l'MMPI in sala d'attesa con il mio ex marito presente mettendomi in condizione di forte pressione emotiva. Fa fare lunghi incontri in sala d'attesa agli ex coniugi, non utilizza nessun test atto a vagliare ipotetici tratti antisociali, minimizza costantemente (anche per il minore coinvolto), propone come unica soluzione alle parti, durante i colloqui di consultazione, di riprendere i contatti dei due figli più piccoli col padre non in uno spazio protetto ma a casa della scrivente che, da donna maltrattata, ha fatto un personale percorso di affrancamento anche acquistando una propria casa e lasciando all'ex coniuge quella coniugale completa di mobili. Ipotizza, invece, un tipo specifico di PAS (sindrome da alienazione parentale) che

recentemente la comunità scientifica ha criticato e lo fa come unica ipotesi.»«L'atteggiamento è di costante minimizzazione per cui fatti ascrivibili come reati vengono più volte descritti nella CTU come "capitati solo una volta"». Contesta la lettura di alcune tavole del Blacky Pictures richiamando i commenti della sua consulente di parte.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

L'iscritto, in data 3.6.2017 fa pervenire i chiarimenti. In merito all'organizzazione degli incontri tra il padre e i due figli gemelli, nel mandato del giudice lo stesso riportava (oltre al quesito): «Stabilisca (il CTU) altresì le eventuali modalità di visita tra il padre e i minori nelle more dell'accertamento tecnico» ed effettivamente l'incontro è avvenuto con accordo delle CTP e comunque a lavori peritali già inoltrati. La somministrazione dell'MMPI è stata concordata con le due CTP anche per le modalità di somministrazione. Per quel che concerne il disequilibrio (inteso come mancanza di neutralità) e la minimizzazione delle dichiarazioni e dei vissuti emotivi materni da parte del CTU, l'iscritto sostiene che ha cercato «di riportare le dichiarazioni, i punti di vista, le emozioni, ecc... di entrambe le parti...» seppure i coniugi «hanno mostrato enorme fatica ad andare oltre la continua produzione di episodi, accedendo poco ad un piano di riflessione sulle loro vicende coniugali». L'iscritto dichiara di essere stato a conoscenza del fatto che fosse in corso un procedimento penale ma sottolinea la consapevolezza che la CTU non fosse finalizzata ad accertare l'eventuale maltrattamento fisico subito dalla resistente come lei stessa invece, «richiedeva ripetutamente». La lettura del test proiettivo Blacky Pictures effettuata dall'iscritto «rientra nel normale contraddittorio tra consulenti, garantito ed effettuato come risulta negli atti». L'iscritto precisa che: «I

colloqui congiunti ...si sono svolti in un clima di tensione dovuta alla separazione giudiziale in corso ma comunque, con toni totalmente civili»; «con entrambe le CTP i lavori si sono svolti serenamente sia sul piano metodologico che contenutistico, senza che esse avanzassero critiche alla modalità di svolgimento della CTU».

Le note della CTP dell'esponente «legittime sul piano del contraddittorio, fino al momento della loro stesura erano inedite e opposte a quanto da lei fino a quel momento affermato nei confronti tra consulenti; ciò comunque, non modifica nulla rispetto a quanto fin qui riportato dal sottoscritto.» Allega la sua risposta alle osservazioni delle CTP.

Commissione Deontologica

La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti ritiene che non emergano elementi di rilievo disciplinare e propone l'archiviazione.

Camera di Consiglio

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso G. S. / G. N. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 173/18**)

Alle ore 21.19 esce il Presidente dott. Riccardo Bettiga

c) B. F. / O. C. R.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Nell'esposto pervenuto il 1.6.2017, l'esponente è una mamma che lamenta l'inadeguatezza della CTU che ha previsto la sua valutazione psicodiagnostica, dell'ex marito, dei suoceri e dei genitori al fine di definire l'affidamento della figlia di 2 anni. L'esponente cita il complesso quesito peritale e ne contestualizza le operazioni e segnala violazioni deontologiche avverso l'iscritta facendo riferimento agli Artt. 7, 17, 28, 33 del Codice Deontologico e degli Artt. 5, 7, 11, 12, 17 delle linee guida dello psicologo forense. Allega una serie di Documenti che ritiene utili.

L'esponente lamenta che la CTU è stata svolta in maniera inquisitoria nei suoi confronti e basata unicamente su vicende de relato nascenti o da fatti risalenti o da infondate querele che il «compagno» ha sporto contro di lei. Di conseguenza sarebbe emerso un errato profilo personale e genitoriale dell'esponente recepito in maniera acritica dal decreto del TM, che ha determinato un non ponderato collocamento presso il padre e limitazioni della responsabilità genitoriale con affidamento della minore al Comune. L'esponente riferisce di aver impugnato il provvedimento (n.d.r. quando la Commissione riceve i chiarimenti, l'iscritto allega anche la sentenza della Corte d'Appello). L'esponente lamenta l'inerzia dei Servizi Sociali e la carenza organica e strutturale dell'Ente affidatario tale da determinare effetti devastanti per lei e per la figlia.

Per quel che concerne l'Art. 7 del Codice Deontologico e l'Art. 7 delle Linee Guida AIPG sottolinea che la CTU ha ommesso di valutare il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati, e fonti su cui basare «le conclusioni sulla mia persona e sulle mie capacità genitoriali». L'esponente cita, ad es., l'aver elencato una serie di Documenti giudiziari che tuttavia non hanno mai portato a una condanna penale oppure il fatto che l'uso di sostanze stupefacenti non sia provato; contesta la citazione di un suo ricovero in un reparto psichiatrico perchè ritenuta



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

decontestualizzata; lamenta che la CTU avrebbe ommesso alcune sue dichiarazioni sui temi precedentemente citati.

Richiama l'Art. 28 del Codice Deontologico scrivendo che la CTU ha «cercato con me interazioni personali per mezzo del noto social network LinkedIn».

Cita l'Art. 33 e Artt. 5, 12 delle Linee Guida AIPG affermando che la seconda CTP dell'esponente «non ha ottenuto i protocolli testali dai CCTTUU» e cita altri episodi che collega alla mancanza di rispetto reciproco nel rapporto tra colleghi.

In riferimento all'Art. 17 del Codice Deontologico e l'Art. 11 delle Linee Guida AIPG sostiene che la CTU ha depositato solo parzialmente il materiale audio degli incontri omettendo di registrare alcuni colloqui. Si lamenta di alcune valutazioni espresse negli appunti depositati.

Per quel che concerne l'Art. 17 delle Linee Guida AIPG riporta «La inidoneità espressa sulla mia abitazione non è supportato da alcun documento o altra fonte attendibile».

Chiarimenti

In data 29 luglio 2017 l'iscritta invia i chiarimenti.

Il 18.1.2015 la dott.ssa M.Z., Giudice del Tribunale per i Minorenni di M., ha incaricato l'iscritta (Psicologa Psicoterapeuta) e il dott. F.M. (Psichiatra) di effettuare una consulenza tecnica collegiale nell'interesse della minore S.G. (proc. n. 1068/2015 RG Gen/E).

L'iscritta riporta le fasi delle operazioni peritali e afferma che ai colloqui peritali hanno partecipato le CCTTPP (la CTP dell'esponente è stata sostituita nel corso della consulenza per rinuncia del mandato). La consulenza tecnica è stata prodotta in linea con la deontologia professionale dell'Ordine degli Psicologi e formulata



unicamente sulla base dei rilievi clinici emersi. Il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 2 marzo 2017 (allegato: decreto Tribunale per i Minorenni -proc n. 1068/15 R.G./E), recepisce in toto quanto espresso dal CTU ed evidenzia «come l'indagine peritale, censurata sotto molteplici aspetti dalla difesa O. (nдр: madre), non possa ritenersi faziosa, lacunosa ed arbitraria in quanto oltre a rivelarsi adeguatamente motivata dal punto di vista clinico, appare totalmente svincolata da personali valutazioni dei relativi estensori, le cui conclusioni trovano conferma e adeguato riscontro nella coordinata lettura di tutte le circostanze fattuali emergenti per tabulas che hanno visto interessati entrambi i genitori».

La Corte di Appello di Milano - Sezione Minori e Famiglia (allegato decreto n. 176/2017 RG, cron. 4553/2017, depositato il 18/7/2017) ha confermato integralmente il citato decreto «i CTU hanno posto a disposizione delle parti tutto il materiale da loro preparato e/o esaminato nel corso della consulenza, così da consentire a ciascuno il regolare contraddittorio. Del resto, neppure nell'atto di appello vengono mossi concreti rilievi, atti a evidenziare una impossibilità di svolgere adeguate repliche alle considerazioni dei consulenti per la mancata disponibilità del materiale in questione».

Rispetto a quanto contestato nell'esposto l'iscritta riferisce in relazione alle supposte violazioni dell'Art. 7 del C.D. e Art.7 delle Linee guida deontologiche dell'AIPG che: «Le osservazioni espresse sono state suffragate da elementi di realtà, incorsi anche durante la stessa CTU; l'esame peritale non si è però fondato sui soli dati documentali ma, pur tenendo doverosamente conto di questi, si è svolto secondo un criterio primariamente clinico, in particolare riguardo alle risultanze cliniche dei colloqui e dei test, così come delle modalità relazionali interne al nucleo familiare, come la relazione finale e l'ampiezza delle operazioni peritali sottolinea».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Per quel che concerne la supposta violazione dell'Art.28 del C.D. afferma: «Non ho mai cercato intenzionalmente "interazioni personali" con la signora: secondo prassi tanto censurabile quanto frequente, il sito LinkedIn ha inoltrato "inviti" a contattarmi a moltissimi nominativi presenti nella mia rubrica, in modo affatto autonomo ed automatico, senza alcuna richiesta esplicita in tal senso né iniziativa da parte mia». «In ogni caso, dopo avere verificato l'inconveniente (segnalatommi anche da altre fonti), ho provveduto a chiudere immediatamente l'account presso LinkedIn .

Per la supposta violazione degli Artt. 5 e 12 delle Linee guida per lo Psicologo forense dell'AIPG (protocolli testali) sostiene «Il materiale testale è stato consegnato ad entrambi i Consulenti di Parte in tempo utile per la redazione delle rispettive osservazioni». Questo è stato ribadito anche dalla pronunzia della Corte d'Appello. «Il Tribunale per i Minorenni aveva indicato ai CTU la possibilità di consigliare i genitori, anche durante l'espletamento della consulenza, una differente sperimentazione di modalità di incontro con la minore confacente ai bisogni della figlia. Tali consigli, comunque non vincolanti per le parti, sono stati discussi con i CTP, e le proposte finali sono state firmate a verbale sia dai CTU che dai Consulenti di Parte».

In riferimento alla supposta violazione Art. 17 C.D. e Art. 11 delle linee guida dello Psicologo forense della AIPG specifica che nel decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di M. si legge: «Prive di fondamento appaiono le censure mosse dalla difesa O. (ndr: esponente) all'elaborato peritale per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ...risultando ... l'avvenuto deposito sia presso l'ufficio del Giudice Delegato che presso lo studio del nuovo difensore della madre, di tutto il materiale audio relativo relativo agli incontri peritali».

Gli appunti redatti personalmente e separatamente da ciascuno, sono comprensivi



delle annotazioni relative alle risultanze cliniche dei colloqui, in nessun modo riferibili a «giudizi sulla persona», come si evince dalle Considerazioni finali, dalle Risposte al quesito peritale e da quanto rilevato dalla Corte di Appello di Milano che sul punto (pag. 13) «ritiene... di non poter condividere le doglianze della difesa».

In riferimento all'Art. 17 delle Linee Guida AIPG afferma: «Rispetto agli esiti clinici delle osservazioni presso l'abitazione materna (sia di quella avvenuta con CTP S. (primo CTP) che di quella avvenuta alla presenza della CTP L. (seconda CTP), e alle osservazioni presso l'abitazione paterna (anch'esse avvenute con i CTP e di cui ugualmente si è riferito), si rimanda a quanto ampiamente espresso nell'elaborato di CTU».

Allega il Decreto della Corte di Appello che conferma il Decreto del TM del 2.3.2017 e il Decreto definitivo del TM.

Commissione Deontologica

La Commissione letti gli atti, le note della CTP dell'esponente e la relativa risposta dei CCTTUU e visti gli esaustivi chiarimenti, ritiene che non emergano elementi di rilievo disciplinare e propone l'archiviazione.

Camera di Consiglio

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso B. F. / O. C. R. viene approvata con 11 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 174/18**)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 21.26 rientra il Presidente dott. Riccardo Bettiga



d) B. A. / G. L. F

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 27.6.2017, l'esponente (padre di un minore) segnala che, nell'ambito di una separazione contenziosa, in relazione all'incarico di CTU dato dal Giudice istruttore, l'iscritta veniva nominata come CTP. La CTU (nella relazione di aggiornamento del 24.7.2013) dava atto dell'atteggiamento «nervoso e arrabbiato» del figlio nei confronti del padre. Il figlio attribuiva al padre una denuncia nei confronti del suo allenatore, versione smentita dal genitore. L'iscritta, nelle note integrative presentate (in data anteriore e prossima al 10.4.2014 come si deduce da una mail in tale data), afferma: «Ultima e fondamentale sottolineatura - direttamente conseguente alla premessa relativa al significato che il mondo dell'equitazione investe per il ragazzo - è la decisione assunta dal Sig.G. di sporgere formale denuncia nei confronti dell'attuale allenatore di F. (nдр: minore) figura che ha sostituito lo stesso padre dopo le vicende che hanno interessato la coppia. La scrivente non eccederà nella particolareggiata descrizione dei fatti, ma desidera portare Ill.mo Giudice a riflettere sulle conseguenze che tale gesto ha e avrà' per il ragazzo. Il Sig.R. (nдр: allenatore) che potrebbe essere interdetto dalle competizioni sportive per 8 mesi, non potrà più allenare e sostenere F. (nдр: minore) nelle gare, la notizia del fatto ostacolerà ulteriormente il già difficile, inserimento sociale del ragazzo e soprattutto minaccerà profondamente le basi del lavoro svolto dalla CTU e dalla famiglia T. su F. (nдр: minore), utili a riabilitare ai suoi occhi l'immagine paterna interiorizzata.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il dato di fatto e' che F. (nдр: minore) successivamente agli accadimenti sopra descritti ha aumentato la propria opposizione verso gli incontri con il padre, fino ad arrivare a trasgredire un dictat pervenutogli dallo zio materno relativo all'importanza di incontrare il padre».

In questo modo l'iscritta ha basato le sue conclusioni su «fatti falsi e non documentati», in ordine ai quali non ha fornito all'esponente che glielo richiedeva alcuna spiegazione. L'esponente ritiene che l'iscritta abbia violato l' Art. 22 del CD.

Chiarimenti

L'iscritta, con atto pervenuto il 23.9.2017, nega l'addebito e precisa che le informazioni da lei riportate sono le stesse in possesso di tutti i soggetti che si occupavano della vicenda e, in particolare, risultano anche indicate nella CTU.

Non è ipotizzabile una violazione dell'Art. 22 CD in quanto i sentimenti di rabbia e di rancore del minore nei confronti del padre erano già presenti ancor prima della partecipazione alla CTU, che peraltro nella sua relazione (24.7.2013) dà atto del disagio nei confronti del padre. Anche il terapeuta del minore, nella sua relazione (dicembre 2013) riferisce il malessere del minore e le relative responsabilità dei genitori. Peraltro, la CTP non ha mai direttamente interloquuto con il minore. «In merito alla necessità di verificare gli assunti che emergono all'interno del contesto di CTU - nello specifico in seno alla " denuncia" - appare chiaro che se la Consulente del Giudice non ritiene di verificarne la veridicità, l'espressione delle parti in gioco rimane una mera opinione personale... La scrivente può certamente affermare che all'epoca delle verbalizzazioni del minore, nessuno dei soggetti presenti alla CTU avesse realmente approfondito cosa fosse successo nello specifico e quale fosse la responsabilità puntuale del G. (nдр: padre)». Certamente, da una serie di elementi



emersi successivamente, può desumersi un ruolo del padre nei confronti del minore per la squalifica dell'allenatore.



Commissione Deontologica

La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti presentati dall'iscritta, non ritiene configurabile la violazione dell'Art. 22 CD-

Si ritiene, invece, configurabile una violazione dell'Art. 7 CD per avere l'iscritta nelle sue conclusioni della relazione di CTP, dato come certo il fatto che il padre avesse presentata denuncia nei confronti dell'allenatore del figlio senza avere verificato il grado di validità e di attendibilità degli elementi su cui si è basata.

Camera di Consiglio

I Consiglieri condividono la proposta della Commissione Deontologica.

La delibera di **apertura procedimento disciplinare** del caso B. A. / G. L. F ai sensi dell' Art. 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 175/18**)

La convocazione è fissata per il giorno 27/09/2018 alle ore 20:00

e) E.C. / P.P.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

In data 9.6.2017, l'esponente lamenta che l'iscritta sarebbe andata al di là del

mandato conferitole. Il contesto in cui si inserisce l'esposto è quello di una coppia in crisi coniugale dalla fine del 2016, con trattative già avviate dai rispettivi avvocati per un accordo. Su proposta del marito, l'esponente aderisce a un colloquio individuale con l'iscritta (marzo 2017) in cui chiarisce che accetta il suo intervento nei limiti «di un supporto e consigli atti a minimizzare gli effetti della separazione» nei confronti dei figli. Nell'incontro del 28 marzo 2017 la professionista «inaspettatamente si è prodigata nel tentativo di farci addivenire ad una transazione su temi economici, che ella ha affrontato, così sconfinando dal mandato che le avevo conferito...». Inoltre l'esponente ipotizza che l'iscritta continui a vedere il marito così passando da un'attività di sostegno genitoriale a un'attività di sostegno a uno solo. A questo punto l'esponente comunica con un messaggio all'iscritta di ritenere non più sussistenti i presupposti per proseguire. L'iscritta le risponde manifestando la sua contrarietà a questa scelta e scrivendo in particolare «penso davvero sia segno di quanto chiusa in te stessa tu sia adesso. Non dimenticare i figli, la sostanza del senso nella vita...Temo arrivino davvero tempi difficili, difficili...». Tanto premesso, l'esponente lamenta che l'iscritta, con i contenuti riportati nel messaggio: non abbia rispettato la sua dignità con una ingiusta svalutazione nei suoi confronti e abbia lesa il suo diritto all'autodeterminazione con avvertimenti minacciosi (Art. 4 CD); abbia avuto un comportamento lesivo nei suoi confronti (Art. 22); abbia scritto un «giudizio sulla mia persona e sulle mie qualità di moglie e madre» (Art. 25); con i suoi giudizi sull'esponente travalica «il ruolo professionale e sconfinando in valutazioni del tutto private e personali, da me non richieste» (Art. 28).

Chiarimenti

In data 18.7.2017 l'iscritta invia i chiarimenti.



Il 15 febbraio 2017, il marito dell'esponente si presenta all'iscritta per un «incontro di consulenza», descrivendo il difficile clima familiare. L'iscritta, al termine dell'incontro, ipotizza «l'eventualità di una mediazione con l'obiettivo di avviare un dialogo nella coppia, di sostenerli nel rapporto con i figli e di accompagnarli, qualora fosse necessario, verso una separazione consensuale». L'iscritta esprime l'esigenza di incontrare la moglie, in un colloquio individuale prima di un'eventuale incontro coppia. Il 22 marzo 2017 l'esponente (n.d.r.: moglie) viene per un incontro di consulenza individuale. L'esponente «apre l'incontro di consulenza dichiarando la disponibilità a svolgere un percorso di mediazione e solo di mediazione, poiché lei stessa è già in terapia e i figli vengono seguiti da psicoterapeuti...Aggiunge di aver appena cambiato avvocato poiché il precedente non la soddisfaceva e di essersi recata da me poiché, da quando il marito è uscito di casa, ha modificato radicalmente il rapporto economico e svuotato il conto corrente che hanno in comune». Si sofferma in particolare sugli aspetti economici, ma fa riferimento anche al malessere dei figli e alla mancanza di accordo su qualsiasi problematica. L'iscritta le propone un percorso di mediazione finalizzato a «un accordo complessivo, compresi gli aspetti economici», in linea con le indicazioni dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici e al loro Codice deontologico. Viene fissato un incontro per il 28 marzo 2017 in cui l'iscritta illustra «nuovamente alla coppia, in apertura, le condizioni per riuscire a svolgere un percorso di mediazione familiare finalizzato a un accordo di separazione» e i coniugi, dopo aver aderito a questo obiettivo, firmano il consenso all'avvio del percorso di mediazione familiare come risulta dall'atto allegato.

Viene fissato un secondo incontro di mediazione in data 7 aprile 2017. L'esponente, il giorno precedente, comunica all'iscritta che non ci sono i presupposti per continuare la mediazione e chiede all'iscritta se può incontrare il marito per



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

convincerlo «a prendere in mano la situazione», perchè ha la sensazione che attore della separazione sia il suocero e non il marito. L'iscritta accetta la proposta «di incontrare il marito da solo per capire anche la sua posizione, rimanendo in un contesto di mediazione e ipotizzando successivamente un ulteriore incontro di coppia. Nell'accettare, dico alla Sig.ra che se entrambi sono d'accordo, lo spazio individuale alternato con incontri di coppia a volte può essere utile».

L'iscritta, il 7 aprile 2017, con il marito affronta i problemi «del legame con suo padre e della possibilità di chiedergli di trattare da solo il processo di mediazione; b) dei soldi e della possibilità di non utilizzarli come strumento di potere: suggerisco al Sig. G. di mandare un messaggio di protezione e non di "punizione", senza toglierle intanto ciò che prima le dava».

Su richiesta urgente dell'esponente, l'iscritta le propone un incontro il 2 maggio 2017. Prima di questa data, il marito dell'esponente chiama ripetutamente l'iscritta in quanto la moglie «lo "bombarda" di messaggi. È una furia, minacce, insulti. Mi prega di chiamarla per tranquillizzarla e di fargli sapere se continuerà o meno col percorso di mediazione». L'iscritta si rende disponibile al contatto telefonico con la moglie, che sembra accettare la ripresa della mediazione ma, poi le fa pervenire una lettera del suo avvocato che intima la sospensione della mediazione.

Nell'incontro del 2 maggio 2017, presente solo il marito dell'esponente l'iscritta comunica che la mediazione non può proseguire. L'iscritta precisa: «mi ha chiesto di accompagnarlo sul tema della genitorialità, poiché iniziava a essere davvero preoccupato per i figli. Ho preferito non accettare questa richiesta di aiuto visto che avevamo firmato un accordo per un percorso di mediazione. Sciolto il mandato, diventava non auspicabile il passaggio ad altro tipo di lavoro, senza la partecipazione di una delle parti, col rischio di non poter più essere imparziale. Per



i bambini ho suggerito di contattare le colleghe psicoterapeute che già li seguono e vedere insieme a loro cosa consigliano di fare.»



L'iscritta precisa: «di essere stata pienamente dentro il mandato del Mediatore familiare, conferitomi da entrambi i coniugi, a cui spetta un lavoro di negoziazione su tutti i fronti - relazionale, educativo, economico-patrimoniale, pratico - per il raggiungimento di un accordo concreto e duraturo. È, comunque, da considerare peculiare questo esposto, visto che è stata proprio la Sig.ra P. a soffermarsi in maniera insistente sugli aspetti economici, mentre in quanto mediatrice avevo per ora tentato di costruire le basi per una buona riuscita dell'accordo». Non ha affatto continuato a incontrare il marito dell'esponente, non avendo svolto alcuna seduta dopo la chiusura del 2 maggio 2017.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La commissione, rilevato i chiarimenti esaustivi svolti dall'iscritta, i documenti allegati e in particolare l'accordo per la mediazione finalizzata a trovare un accordo di separazione, sottoscritto da entrambi i coniugi, propone l'archiviazione.

Camera di Consiglio

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso E.C. / P.P. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 176/18**)

f) R. V. M. / S. L. - D. D.L.

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.



Esposto

In data 25 maggio 2017 due genitori segnalano l'iscritta relativamente al percorso di valutazione DSA della figlia minore: «La dottoressa ha visto nostra figlia per tre incontri a distanza settimanale a partire dal 14.4.2017, per una certificazione DSA.

Alla fine degli incontri la stessa ha comunicato alla ragazza che non ci sarebbe stata per almeno due settimane e che ci avrebbe chiamato al suo rientro per accordarsi in merito al colloquio di restituzione.

In data 17.05.2017 veniamo a conoscenza, in modo del tutto casuale, del colloquio telefonico che la dottoressa ha avuto con l'insegnante di italiano di nostra figlia, senza avere concordato con noi tale possibilità, in violazione della nostra privacy.

Fatto ancor più grave è stata l'ipotesi diagnostica comunicata all'insegnante (...) e non ancora condivisa con noi, che siamo, ad oggi, in attesa che la dottoressa R. si confronti con l'équipe del suo Servizio, per poi redigere la relazione. La stessa dice di non poterci ricevere se non dopo aver formalizzato il suo lavoro».

Gli esponenti, non fidandosi più dell'intervento professionale dell'iscritta, chiedono al Servizio copia dei test per rinnovare la valutazione in altra sede.

Con atto del 31 maggio 2017 gli esponenti informano che in occasione di incontro in pari data presso l'UONPIA e con la presenza dell'iscritta, fermo restando quanto già segnalato, hanno concluso l'iter di certificazione con reciproca soddisfazione delle parti.

Chiarimenti

In data 8 luglio 2017 l'iscritta invia i chiarimenti allegando il resoconto dei fatti «a dimostrare la correttezza della mia condotta e modulo di consenso al trattamento dei dati e di autorizzazione ad avere contatti con il personale sanitario e socio/educativo al fine di ottimizzare l'intervento nell'interesse del bambino, debitamente compilato e firmato dalla famiglia in oggetto in ambito ospedaliero (ove si è svolta la consultazione)».

A novembre 2016 la famiglia fa richiesta di consultazione al servizio di NPI chiedendo di convalidare una relazione diagnostica emessa secondo il modello previsto per le certificazioni di DSA ma fatta da una psicoterapeuta non iscritta all'elenco dei soggetti autorizzati alla prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici. Tale relazione appariva incompleta rispetto ai test necessari per pervenire ad una diagnosi di DSA e conteneva alcuni errori e incongruenze macroscopiche che non rendevano possibile convalidarla e richiedevano di effettuare nuovamente l'iter diagnostico.

In data 25 gennaio 2017 la famiglia effettua un colloquio con la NPI, che apre la cartella, raccoglie la domanda, effettua una raccolta anamnestica e fa firmare loro il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati e di autorizzazione «ad avere contatti con il personale sanitario e socio/educativo al fine di ottimizzare l'intervento nell'interesse del bambino», chiarendo che verrà svolta una nuova consultazione (prassi del servizio è avere contatti con la scuola).

In data 2 febbraio 2017 il caso viene assegnato all'iscritta con visita prevista per aprile, data la necessità di rispettare il periodo di un anno prima di somministrare nuovamente alcuni test.

Dal 14 aprile 2017 l'iscritta vede la minore per 3 incontri durante i quali somministra tutta la batteria prevista in materia di DSA.



In data 4 maggio 2017 al termine della consultazione, il caso viene esaminato in equipe DSA in quanto i dati raccolti in questa valutazione appaiono contrastanti con quelli precedenti e viene stabilita dall'equipe la necessità di sentire il parere della scuola prima di emettere la diagnosi. L'iscritta riceve quindi incarico dall'equipe di contattare la scuola in tempi rapidi onde permettere la conclusione dell'iter diagnostico entro la fine della scuola per non penalizzare la minore durante lo svolgimento dell'esame.



In data 10 maggio 2017 l'iscritta contatta telefonicamente la coordinatrice della scuola. «In tale colloquio non è stata comunicata alcuna diagnosi o ipotesi diagnostica, in quanto il colloquio stesso era finalizzato a raccogliere informazioni che permettessero di pervenire ad una diagnosi data la confusione degli elementi in nostro possesso». «Sempre in tale colloquio non vi è stata alcuna diffida da parte mia a far utilizzare strumenti compensativi durante l'esame, in quanto la telefonata stessa era proprio finalizzata a capire a quali strumenti fosse già abituata la minore ...».

In data 18 maggio 2017 l'iscritta contatta telefonicamente la madre (secondo gli accordi presi) dicendo che si sarebbero risentite dopo un paio di settimane riferendole del colloquio avuto con la scuola e del fatto che la minore non usa strumenti compensativi a scuola, chiedendo se invece a casa li utilizzava. Dopo alcune difficoltà nel concordare un colloquio di restituzione, l'incontro avviene il 31 maggio 2017 e, nel frattempo, come da accordi, la relazione viene comunque lasciata in busta chiusa in segreteria affinché la famiglia provveda al ritiro e la possa consegnare a scuola entro l'inizio degli esami di stato che la minore avrebbe dovuto sostenere a breve. Entrambi i genitori sono presenti all'appuntamento e viene riferito quanto emerso dalla consultazione. «Sono sollevati che la figlia possa usare gli

strumenti compensativi all'esame di stato e chiedono informazioni sull'utilizzo di altri strumenti cui si era fatto riferimento nel primo colloquio. Nel corso del colloquio io e la d.ssa I. (ndr: NPI) citiamo la telefonata alla scuola rispetto alla necessità di conoscere quali strumenti utilizzasse abitualmente la minore in modo da mantenerli durante l'esame e alle informazioni avute sull'inserimento sociale della minore, che è stato riferito come positivo. La famiglia non commenta in alcun modo il fatto né avanza lamentele a tale proposito che permettano di chiarire la situazione, continuando a sorridere e chiedendoci consiglio rispetto alla scelta scolastica delle superiori, sulla quale nutrono delle perplessità. Il clima è disteso e i genitori vanno via sorridendo, ringraziando e stringendo la mano agli operatori, senza far riferimento a lamentele di alcun genere né facendo riferimento a segnalazioni all'ordine in merito al mio operato».

Nell'audizione istruttoria del 5 aprile 2018 l'iscritta porta in visione la dichiarazione dell'allora Direttore NPI che descrive l'iter seguito nel caso in oggetto. Consegna nuovamente il modulo già presente agli atti perché ad oggi il servizio ne adotta uno diverso. L'iscritta spiega di aver contattato l'ufficio legale della struttura per rivedere la modulistica ma vi è stato diniego. Descrive l'attuale funzionamento del servizio che prevede l'apertura della cartella clinica e la diagnosi solo da parte del NPI in quanto atto medico. Rispetto al tema del consenso informato l'iscritta ha fornito chiarimenti esaustivi nonché riflessioni adeguate al tema generale. "Io dove posso cerco di discutere con le persone che si rivolgono al servizio, spiegando. Chiedo comunque che il minore venga accompagnato, telefono io personalmente alla famiglia e rispiego tutto verbalmente. È certamente difficile perché si tratta di un servizio grande e complesso."



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

Gli esponenti lamentano una inadeguatezza nel percorso diagnostico per DSA relativo alla figlia minore riconducibile in prima istanza al tema del consenso e al segreto professionale e alle modalità organizzative della struttura. L'iscritta ha fornito chiarimenti dettagliati circa la vicenda tali da non ravvedere violazioni deontologiche pertanto la Commissione propone l'archiviazione.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Camera di Consiglio

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso R. V. M. / S. L. - D. D.L. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 177/18**)

g) [M.G/P.G]

P.A./M.A. (caso n. 135)

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero informa i Consiglieri che, per un errore materiale, il caso è stato indicato in ODG con iniziali non corrette e che le iniziali giuste sono P.A./M.A.

Il Consiglio ne prende atto.

L'Avv. Ruggiero procede quindi con l'illustrare il caso.

Esposto

Con atto in data 11.05.2016 l'esponente lamenta che l'iscritta ha redatto due

relazioni datate rispettivamente 25.9.2014 e 23.07.2015 in cui vengono date indicazioni che la riguardano senza che lei abbia mai dato un incarico, nè firmato il consenso al trattamento dei suoi dati e senza che sia stata mai paziente dell'iscritta, pur essendo stata coinvolta in un «percorso di coppia».

La documentazione è in fotocopia ma, in sede giudiziale, è stata confermata la riconducibilità degli atti all'iscritta.

Chiarimenti

In data 9.4.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

Il marito dell'esponente si era rivolto all'iscritta nel marzo 2012 per «una sintomatologia ansiosa associata a un abbassamento del tono dell'umore». Fin dall'inizio negli incontri è stata coinvolta anche l'ex-moglie, che era presente e chiedeva di «essere rassicurata sullo stato di salute del marito». Di comune accordo con la coppia il paziente fu indirizzato ad uno psichiatra che ha prescritto una terapia farmacologica che, unitamente all'attività di sostegno psicologico, ha portato un notevole miglioramento. Nello sviluppo del rapporto professionale, in cui l'esponente «si è coinvolta spontaneamente dall'inizio anche se ha rifiutato di affrontare colloqui finalizzati a riflettere su se stessa», il percorso (tra la primavera e l'estate del 2014) si è indirizzato a «rielaborare alcuni nodi conflittuali all'interno della relazione di coppia». L'iscritta è stata coinvolta in momenti significativi della vita della coppia con cui «si era instaurato un clima di stima e amicizia».

Successivamente (non è precisato quando) l'esponente ha comunicato all'iscritta la decisione di porre fine al matrimonio e il solo coniuge ha continuato gli incontri «per un supporto sia personale che genitoriale».

L'iscritta osserva, quanto alla relazione di aggiornamento datata 25.9.2014, con



riferimento alla frase «la moglie ha cercato di contenere la rabbia attraverso il suo abituale e rigido autocontrollo e si è attivata con l'intellettualizzazione», che le parole «hanno forse offeso la signora ma la stessa ha mostrato sempre una capacità di autocontrollo rigido anche perchè una persona molto capace a livello cognitivo, intendevo dire che a differenza del marito che si perdeva in disperazione lei manteneva un forte controllo razionale su di una situazione disperata attribuendo però esclusivamente la colpa al marito».

In merito alla relazione datata 23.7.2015 l'iscritta evidenzia che l'unica frase in cui cita l'esponente è: «la moglie lo ha invitato a un percorso con un sacerdote ed A. ha accettato...

Non ritengo di aver messo giudizi lesivi, di aver interferito o nominato qualcuno che non conosco, certo è che questa proposta ha fortemente interferito nel nostro percorso e ha mandato ancora più in confusione il paziente. Nonostante ciò il signor X ha accettato la proposta della signora. Nella relazione di restituzione ho oggettivamente e molto brevemente registrato il fatto.».

L'iscritta evidenzia che le relazioni sono state consegnate al paziente «come materiale privato e non per essere indirizzate a un giudice». Al contrario nella CTU «io sono più volte nominata nonostante nessuno mi abbia interpellata».

Commissione Deontologica

La Commissione letti gli atti e visti i chiarimenti rileva che, in particolare nella relazione del 25.9.2014 viene formulata una valutazione del comportamento dell'esponente senza che la stessa avesse dato un consenso a tale fine (Art.7 CD).

Inoltre l'esponente è stata coinvolta in incontri di coppia senza un consenso esplicito e senza che risulti sia stata fornita un'adeguata informativa (Art.24).



L'iscritta non ha dimostrata di essere consapevole della responsabilità del ruolo e delle possibili conseguenze in una situazione che presentava aspetti di conflittualità (Art.3).



Può valutarsi se il clima di «stima e amicizia» possa aver interferito con le scelte fatte dall'iscritta (Art. 28 commistioni di ruolo).

La commissione propone l'apertura per gli Artt. 3, 7, 24, 28.

Camera di Consiglio

I Consiglieri concordano con la violazione dell'Art. 24 in quanto l'esponente è stata coinvolta in incontri di coppia senza un consenso esplicito e senza che risulti sia stata fornita un'adeguata informativa. I Consiglieri si domandano se il clima di «stima e amicizia» possa aver interferito con le scelte fatte dall'iscritta (Art. 28 commistioni di ruolo).

Di conseguenza si ritiene che l'iscritta non abbia dimostrato di essere consapevole della responsabilità del ruolo e delle possibili conseguenze in una situazione che presentava aspetti di conflittualità (Art.3).

Stando agli stessi chiarimenti dell'iscritta non si comprende su quali basi l'iscritta abbia potuto esprimere delle considerazioni cliniche sull'esponente senza averla mai considerata come soggetto direttamente osservato (Art.7).

La delibera di **apertura procedimento disciplinare** del caso P.A./M.A. ai sensi degli Artt. 3, 7, 24, 28 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 178/18**)

La convocazione è fissata per il giorno 18 ottobre ore 20:00



h) P. C. / O. F. V. G.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

L'esponente chiede di valutare un Libretto «Scusa ma parliamo di sesso» per ragazzi adolescenti al fine di valutare «possibili violazioni deontologiche».

L'esponente vorrebbe valutare «eventuali azioni legali che potrebbero essere mosse per contrastare questo tipo di pubblicazioni».

Allega stralci della pubblicazione sui temi della contraccezione e identità e orientamento sessuale.

Commissione Deontologica

Il libro da cui sono tratti i testi è stato editato nel 2011 e dopo una ricerca, non risultano successive edizioni pertanto l'eventuale illecito sarebbe prescritto.

Pur in una situazione di archiviazione immediata e in assenza di una comunicazione all'interessato (prevista dall'art. 9), si è ritenuto di proporre già il caso alla decisione del Consiglio.

Vista la rilevanza dei temi trattati la commissione ha ritenuto di non procedere con l'archiviazione immediata, ma di sottoporre la tematica al consiglio per consentirgli di valutare, unitamente alla decisione disciplinare, l'opportunità di una corretta divulgazione nelle sedi opportune.

Camera di Consiglio

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Prendendo spunto da questo caso, seppure prescritto, i Consiglieri ritengono che si potrebbe valutare di fare un tavolo di lavoro con dentro anche l'APO per pensare a che tipo di formazione fare rivolta agli psicologi in relazione ad argomenti quali la sessualità nell'adolescenza, l'omosessualità e temi affini che risultano tematiche non particolarmente approfondite dai colleghi. Il Presidente sottolinea che si potrebbe anche pensare a un piccolo libretto dedicato agli psicologi e un'altra dispensa più divulgativa per affrontare questi temi. Le Consigliere Parolin e Cacioppo possono pensare a una proposta da fare al Consiglio in relazione a queste tematiche.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera di **archiviazione** per pervenuta prescrizione del caso P. C. / O. F. V. G. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 179/18)

Alle ore 23:32 il Presidente Bettiga dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 05/07/2018

Il Presidente	Il Segretario	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Laura Parolin	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani